

STATUTO

ELETTRA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALMI RC VIA XXIV MAGGIO 72

Numero REA: RC - 191585

Codice fiscale: 02805030802

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2014 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA COOPERATIVA
"ELETTRA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

"TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Comune di Palmi all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'Art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, la società cooperativa sociale denominata:

"ELETTRA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art.2519 C.C. la società adotta, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La Società è una Cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2512 e seguenti del C.C., di concerto con quanto disposto dall'art.111 - septies delle norme attuative del C.C., e dell'ulteriore normativa vigente in materia di cooperative e di cooperative sociali in particolare, le leggi speciali in materia nonché le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n.ro 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n.ro 381 relativa alla disciplina delle Cooperative sociali e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

La società cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con un preavviso di 180 (centottanta) giorni con le modalità di cui ai presenti patti sociali.

Qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'Art.2519 c.c., e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Art.2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Palmi.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato in via XXIV Maggio n.ro 72.

La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 - Scopo mutualistico

La cooperativa, conformemente all'Art.1 della legge 381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, e ciò in conformità a quanto disposto dalla legge n.ro 381 dell'8 novembre 1991 unitamente a quanto indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n.ro 116 dell'8 novembre 1996, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

la Cooperativa ha lo scopo di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n.ro 381

- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione, potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati;

- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno.

Lo scopo sociale e mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di: persegui-

re l'interesse generale della comunità, la promozione umana, l'integrazione sociale dei cittadini, il sostegno ad un modello di sviluppo sostenibile e duraturo, la creazione di occasioni di lavoro inteso come principale strumento di contrasto alle forme di degrado sociale ed a tutte le forme di criminalità organizzata e mafie;

- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663).

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazio-

nale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione, potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Considerato lo scopo mutualistico di cui sopra e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto la attività indicate all'Art. 4 dei patti sociali.

Per il raggiungimento di tali scopi mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro; le prestazioni dei soci cooperatori in favore della Società, nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto eventualmente stabilito da apposito regolamento interno, potranno avvenire nella forma del lavoro subordinato oppure in forma di lavoro autonomo, lavoro a progetto, collaborazione non occasionale o in qualsiasi altra forma prevista dalle normative vigenti.

Art.4 - Oggetto sociale

La Società, considerata l'attività mutualistica così come definita all'Articolo precedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, senza fini speculativi e tramite la gestione associativa da parte dell'azienda da parte dei soci, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di attività diverse di carattere economico e precisamente:

- l'agricoltura e le produzioni agricole ed agro-forestali, attraverso la valorizzazione delle produzioni agricole locali, i prodotti tipici quali le conserve i formaggi, i prodotti dell'allevamento di bestiame, l'attività vivaistica, le colture estensive ed intensive, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della floricoltura e dell'orticoltura, della pesca; la riscoperta, la promozione e la valorizzazione di prodotti tipici del Territorio sostenendo in particolare le produzioni a Km 0 e le filiere corte;
- i servizi, quali, a titolo di esempio: la gestione di parcheggi, spazi verdi ed aree attrezzate pubbliche e private; gestione cimiteri e servizi cimiteriali; cimiteri, pulizie, igienizzazione, facchinaggio ed attività ad esso preliminari (insacco, pesatura, legatura accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali,

deposito colli e bagagli, presa e consegna recapito in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, cartone, piume e materiali vari, scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili); le ristrutturazioni e manutenzioni edilizie, opere edili (impianti elettrici, idraulici, riscaldamento e condizionamento, componenti edilizie in genere, ecc.); la custodia, la gestione e la valorizzazione del patrimonio pubblico compresi beni culturali; servizi a privati ed aziende; servizi di valenza sociale quali l'assistenza domiciliare, assistenza a persone con disabilità, con disagio socio-economico, anziani, baby-sitting, etc.; la ristorazione (mense scolastiche, di quartiere, aziendali e spacci aziendali ed interaziendali), servizi lavanderia, disinfezione, asciugatura, guardaroba e stireria, autolavaggi, spazi ricreativi, strutture sportive, attività di bidello e di bidello cuoco;

- l'artigianato, attraverso la produzione e la lavorazione di falegnameria, pelletteria, ceramica, batik, maglieria, tessitura, tappezzeria, verniciatura, tinteggiatura, lavorazione del vetro e del ferro, rilegatoria, etc. commercializzazione dei prodotti così ottenuti, la riscoperta, la promozione e la valorizzazione dei prodotti artigianali del Territorio;
- l'industria;
- il turismo mediante la promozione e la valorizzazione ed innovazione tecnologica delle risorse ambientali, paesaggistiche, naturalistiche e storico - culturali del Territorio, servizio di guide turistiche, organizzazione di viaggi, gestione e conduzione di strutture di ristorazione, bar e similari; gestione e conduzione di strutture di ricezione alberghiera, extra alberghiera quali B&B, fittacamere, strutture agrituristiche, fattorie didattiche, etc.; attività di promozione e comunicazione, compresa la pubblicazione di guide, supporti informatici ed audiovisivi, l'organizzazione di spettacoli, mostre, fiere, mercati, convegni meetings; il turismo nautico, compresa la pesca turismo, l'ittiturismo, l'acquisto ed il noleggio di imbarcazioni e strutture o servizi comunque connessi;
- la distribuzione, i trasporti e facchinaggio di cose o persone anche per conto terzi;
- la formazione, l'organizzazione e la gestione in proprio di corsi professionali o di attività di formazione e ricerca nell'ambito dell'imprenditoria sociale;
- la gestione di strutture pubbliche, sportive, ricreative, culturali, assistenziali sanitarie, compresi beni confiscati etc., compresa la progettazione e realizzazione di attività ad esse connesse e collegate, complementari ed affini, quali l'organizzazione di eventi culturali, spettacoli, mostre, fiere, mercati, convegni meetings etc.;
- i servizi amministrativi, contabili, di segretariato ed in-

formatici, propri e per conto terzi;

- la valorizzazione, promozione e la commercializzazione di beni alimentari e non, di qualsiasi genere e natura, nonché prodotti del cosiddetto mercato equo-solidale;
- i servizi sociali, l'assistenza, l'integrazione ed inclusione sociale, con particolare riferimento alle classi sociali maggiormente svantaggiate, gli anziani, gli extracomunitari, i disabili, etc. con progetti di sostegno alla genitorialità, servizi di assistenza e prossimità, assistenza fisioterapica, etc.;
- la creazione e gestione di mercati con particolare attenzione ai temi della sostenibilità del riuso; mercati antiquari, etc.;
- le attività culturali e di spettacolo, dell'editoria e dell'attività pubblicitaria;
- il settore ambientale, dei rifiuti, del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti sostenibili e rinnovabili;
- il settore del restauro, conservazione, manutenzione e recupero, gestione e valorizzazione dei beni culturali ed in particolare dei beni di interesse storico, architettonico, archeologico, beni librari ed archivistici e della tutela della preservazione dei beni culturali, per cui, la Cooperativa potrà provvedere, anche su affidamento dell'autorità competente, all'individuazione ed alla catalogazione dei beni artistici nonché alla loro custodia, a promuovere tutte le iniziative atte alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente in cui sono conservate le opere d'arte, all'attività di consulenza e direzione per l'allestimento di mostre specializzate nel settore dell'attività di legatoria moderna e artigianato artistico, nonché alla gestione di pubblicazioni di studio e di ricerca, il tutto da potersi svolgere sia in privato che per conto terzi, sia di persone fisiche che giuridiche.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, in particolare le attività di commercio dei beni e servizi derivanti dalle iniziative di cui sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione semplificativa:

- partecipare a bandi pubblici, concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private, in particolare stipulare le convenzioni di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991.
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi

forma, in altre imprese e società, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie alla attività sociale;

- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto ogni forma.

Inoltre la Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologici, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; la cooperativa si propone altresì lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, programmando i modi ed i termini delle opere pluriennali da attuare, il loro finanziamento e quant'altro utile e necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui agli artt.3 e 4 dello statuto;
- agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci, per le loro famiglie e degli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fideiussioni, concessioni di mutui, altre operazioni finanziarie o partecipazioni;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, assistenziali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La Cooperativa si propone inoltre di favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive per i propri soci, loro familiari e collaboratori sociali, di istituire circoli culturali e di promozione sociale sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, quali, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- concorrere ad aste e bandi pubblici o privati ed a licitazioni e trattative private;
- istituire o gestire stabilimenti e/o impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- dare adesioni e partecipazioni ad Enti od Organismi econo-

mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci, per le loro famiglie e degli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessioni di mutui, altre operazioni finanziarie e partecipazioni.

La Cooperativa potrà compiere inoltre tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie alla vita sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; potrà inoltre emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e ricorrere ad ogni altro strumento finanziario previsti dal presente statuto.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies Cod.Civ.

La Società cooperativa intende beneficiare di tutte le leggi in materia di cooperazione, invocando ogni agevolazione e richiedendo ogni contributo o beneficio diverso previsto da leggi regionali, nazionali e della Comunità Europea emanate o emanande.

Essa potrà aderire a Consorzi di Cooperative e a Confederazioni ed Associazioni Cooperativistiche, sia provinciali, che regionali e nazionali, di tutela e rappresentanza del Movimento Cooperativo.

Art.5 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO III

STRUMENTI FINANZIARI

Art.6 - Emissione di strumenti finanziari

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'art.2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.2483 c.c. e dell'art.11 octies delle d.a.t. del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente Articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI - BILANCIO - UTILI

Art.7 - Capitale

Il capitale sociale della società è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai Soci ordinari ed è rappresentato da quote del valore nominale pari a cinquanta cadauna.

Art.8 - Patrimonio Sociale.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale;
- dalla riserva da sovrapprezzo delle quote;
- dalle riserve straordinarie;
- da tutte le riserve costituite dalla assemblea o previste dalla legge. Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scioglimento.

Art.9 - Esercizio Sociale e Bilancio.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano par-

ticolari esigenze della società.

UTILI - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte, nella misura come per legge, al Fondo mutualistico attualmente prescritto dalla legge n.59/92; statuirà sui dividendi nei limiti di legge.

L'eventuale utile residuo potrà essere destinato alla remunerazione delle quote sociali che non può, in ogni caso, superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata di 2,5 (due virgola cinque) punti percentuali. E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra soci non cooperatori e/o riserve indivisibili, fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi.

RISTORNI - L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare sulla destinazione del Ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione del ristorno ai Soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella deliberazione di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art.2545 sexies Cod.Civ.

TITOLO V

SOCI

Art.10 - Requisiti

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche:

- a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che vantino una preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
- b) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano una preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- c) le persone svantaggiate, così come definite dalla legge 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo;
- d) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, il cui numero non può superare la

metà del numero complessivo dei soci ed a cui potrà esser corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono, infine, esser soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

SOCI SPECIALI - Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regola-

mento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può superare comunque i cinque anni;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura pari a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci lavoratori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

Art.11 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di non partecipare a società che operino in concorrenza con la cooperativa;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente i presenti patti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nei presenti patti sociali;
- g) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.

L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere all'aspirante socio tutte le indicazioni e documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni o necessari per l'esame della domanda di ammissione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro

trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai patti sociali, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere liberata mediante conferimento di denaro, beni in natura o crediti;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuare con lettera raccomandata alla cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art.12 - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota. Tuttavia, al socio deceduto possono sostituirsi nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, gli eredi in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla società. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto della società o sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui al successivo art.13; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti

della società, l'applicazione dei commi precedenti è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale ed interessi.

Art.13 - Recesso

Ciascun socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La domanda di recesso deve essere inviata alla società per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, con l'indicazione delle motivazioni per le quali la stessa viene presentata.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda di recesso entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento, valutando le motivazioni nella stessa riportate ed assumendo la decisione meglio rispondente al perseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale. La delibera e, in caso di rigetto, le relative motivazioni sono comunicate immediatamente al richiedente, a cura del Presidente ovvero dell'amministratore unico, per raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda di recesso, se accolta, e' annotata nel libro dei soci a cura del Presidente ovvero dell'amministratore unico ed ha effetto secondo quanto disposto dall'art.2532, terzo comma Cod. Civ..

Art.14 - Esclusione. Il socio può essere escluso nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione alla società;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperanza alle disposizioni dello statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti, se non possa documentare la reale impossibilità di farvi fronte e purchè tale impossibilità sia temporanea;
- e) che con la sua attività arrechi, in qualunque modo, danni materiali alla società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo della società;
- f) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione è deliberata dall'organico amministrativo dopo la comunicazione al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dei motivi che possono comportarne l'esclusione dalla Società, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per formulare le proprie osservazioni o per sanare le proprie inadempienze. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal l'organo amministrativo, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci,

dalla cui data l'esclusione ha effetto.

Art.15 - Liquidazione della quota.

Nelle ipotesi di morte, recesso od esclusione del socio, la liquidazione della quota sociale versata ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui la cessazione del rapporto sociale ha effetto.

La liquidazione è effettuata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea; decorso tale termine, fruttano a favore del socio o dei suoi eredi gli interessi calcolati al tasso legale. Sulle somme liquidate, la società ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del socio deceduto, receduto od escluso. Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio deceduto rispondono verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno effetto o il decesso si è verificato.

**TITOLO VI
DECISIONE DEI SOCI**

Art.16 - Competenza dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art.17 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto disposto dell'art.2479 C.C., salvo che la legge ovvero uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale non richiedono l'adozione del metodo assembleare.

**TITOLO VII
ASSEMBLEA**

Art.18 - Convocazione

Nel caso in cui le decisioni dei soci siano prese col metodo assembleare, l'assemblea dei soci è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente statuto e, per quanto non previsto, dalla legge.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche al di fuori della sede della società con avviso spedito, a mezzo fax o e-mail od ogni altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ed assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, ai soci presso il domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed, eventualmente, una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente

costituita. Anche in assenza delle formalità di cui sopra, la deliberazione si intende adottata quando alla riunione partecipano l'intero capitale, e l'intero Organo Amministrativo e quello di Controllo, se vi sia, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art.19 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che, alla data della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'Art. 18 del presente statuto.

Art.20 - Deliberazioni

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, la quale deve essere conservata agli atti della società. Si applicano le limitazioni previste dell'art. 2372 C.C..

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

TITOLO IX

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.21 - Struttura e funzionamento

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, a scelta dell'assem-

blea che li nomina, ovvero da un amministratore unico. Gli Amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione, il cui Presidente è scelto dai membri stessi, qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, è normalmente convocato e funziona rispettando il sistema della collegialità piena. Esso si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri. Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo fax o e-mail od ogni altro mezzo inviato a ciascun Amministratore e ai componenti dell'organo di controllo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei caso di urgenza, almeno un giorno prima della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se vi sia, l'organo di controllo se previsto. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il verbale della riunione deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli Amministratori e comunicato all'organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri, delegando loro i necessari poteri. In particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie indicate dall'Art.2381 C.C. nonché i poteri in materia di ammissione, recesso od esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art.22 - Poteri

L'organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le competenze riservate alla decisione dei soci e quanto previsto dal presente statuto. L'Organo Amministrativo inoltre decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art.2528 C.C.; è autorizzato ad acquistare o rimborsare le quote sociali nei limiti dell'art.2529 C.C. e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele del medesimo derivanti e dalle norme ivi richiamate; ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'art.2532 C.C.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determi-

nandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.23 - Presidenza

L'Assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento di questi, dalla persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Spetta al presidente constatare e far constare la regolarità della costituzione, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente assistito da un segretario designato dalla maggioranza degli intervenuti o da un notaio, nei casi previsti dalla legge.

Art.24 - Rappresentanza

La rappresentanza della società è conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione od all'Amministratore Unico.

Art.25 - Compenso

I soci possono deliberare un compenso per gli amministratori nella misura e nei modi che riterranno opportuni.

Ad essi spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

TITOLO X

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE

Art.26 - Controllo dei conti

I soci, qualora lo ritengano opportuno o quando si verificano le condizioni previste dalla legge, nominano un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti al quale si applicheranno le disposizioni in materia di S.p.A., ivi comprese quelle relative al controllo contabile.

Del pari potranno nominare un Revisore con il compito del controllo contabile. All'organo di controllo vanno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Art.27 - Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà in ogni caso rispondere ai requisiti di legge.

Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti

dal presente Articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO XI CONTROVERSIE

Art.28 - clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari e con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in relazione alla ubicazione della sede legale della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori ed il sindaco ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, facendo applicazione della legge italiana.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.ro 5.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.29 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2545 - duodecies C.C..

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori,

anche non soci, determinandone i poteri, anche di rappresentanza.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale effettivamente versato dai soci;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ex legge n.59/92.

Art.30 - PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.31 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento ai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, alle norme del Titolo VI del Libro V del Codice Civile ed, in quanto compatibili, alle norme previste dalla legge per la società a responsabilità limitata ed alle disposizioni contenute nelle altre leggi vigenti.

F.to: Pirrottina Rosa Maria

F.to: Pirrottina Santo

F.to: Pelliccia Giuseppina

F.to: Marcella Clara Reni notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1,2 e 3 del D.L. 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.